

- 12) L'allestimento dei manufatti e delle strutture nell'area in concessione dovrà riportare requisiti e caratteristiche tecniche affinché gli stessi non possano mai recare pregiudizio, anche in circostanze di avverse condizioni meteorologiche, alla pubblica incolumità;
- 13) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale;
- 14) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili;
- 15) Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 16) Il concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 17) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, come modificata con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 18) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 19) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ove dovuto;
- 20) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 21) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 22) Qualsiasi spesa inerente e conseguente il presente Atto, anche inerente la proroga di legge, è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione pari a €240,00 e alle spese relative ai valori bollati pari a €114,00 tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a.
Il legale rappresentante – Alati Giacinto
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.
Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Ascoli Piceno (AP) viale della Repubblica n. 24, nonché domicilio digitale all'indirizzo: servizio.protocollo@pec.ciip.it
Ancona, addì **31.05.2023**

IL CONCESSIONARIO
CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a.
Il legale rappresentante – Alati Giacinto
Firmato digitalmente

Validità prorogata fino al 31/12/2024 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

Data **19 LUG. 2023**

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

L'Ufficiale Rogante

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 06/06/2023 al n° 586 serie 1 con l'esenzione di euro 354,00

N. **02-07** del registro
Concessioni – Anno **2023**

N. **2064** del repertorio

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
X RINNOVO
RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTERESTAZIONE

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto l'art. 9 comma 10 del D.L. 16.06.2022 n. 68 convertito con modificazioni con L. 05.08.2022 n. 108 che ha esteso la competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale al Porto di Vasto, si come recepito con Decreto Presidenziale n. 228/2022 del 21.11.2022 con decorrenza dal 06.08.2022;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 del 08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore della Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, a mente del quale la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell'articolo 36 Cod. Nav. [...] attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del richiamato decreto, è prorogata di 24 mesi;
Vista la precedente licenza n. 18/2016 del 14/09/2016, rep. n. 20;
Vista l'istanza presentata dalla Società CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a., C.F./P.IVA 00101350445, con sede legale in Ascoli Piceno (AP) viale della Repubblica n. 24, acquisita al prot. n. ARR-1998 del 11/02/2021, integrata con nota assunta a prot. ARR-10899 del 27/08/2021;
Visto l'art. 113, comma 5, lett. c) del TUEL, in forza del quale è stata costituita - dalla fusione per incorporazione della "Vettore Servizi Ambientali Integrati spa" in "CIIP spa - Cicli Integrati Impianti Primari" - la società a totale capitale pubblico locale denominata "CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A." a capitale interamente pubblico secondo l'assetto organizzativo in house providing a termini della legislazione anche di servizio pubblico vigente ed applicabile, avente per oggetto la gestione del servizio idrico integrato ai sensi delle leggi vigenti e secondo il modello in house providing comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso destinate, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia ed il mantenimento dei collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 36 Cod. Nav, portante prot. PAR-6185 del 07/09/2021;
Vista la pubblicazione della domanda in data 07/09/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Vista la certificazione dell'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR-12558 in data 08/10/2021;
Visto il parere rilasciato con nota prot. R.U. n. 17758 in data 20/09/2021 dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, acquisito al prot. n. ARR-11731 in data 20/09/2021;
Vista la delibera n. 29/2021 in data 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista la richiesta di adempimenti funzionali alla sottoscrizione della licenza comunicata con le note prot. PAR-6983-30_09_2021; prot.PAR-7950-29-10_2021; prot.PAR-2676-20-04_2022 e prot. PAR-8555-21-11_2022;
Viste le integrazioni documentali da ultimo pervenute con nota prot. E-0000871 del 16/01/2023;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 20/09/2021 del canone anno 2020 di € 3.085,47, richiesto con atto di accertamento n. 02-157/20 del 29/10/2020 e conguagliato con atto di accertamento n. 02-18/21 del 07/09/2021(reversali n. 3428 del 04/2/2020 e n. 2726 del 23/11/2021);
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 23/11/2021 del canone anno 2021 di € 3.051,28, richiesto con atto di accertamento n. 02-162/21 del 28/10/2021(reversale n. 3502 del 31/12/2021);
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento in data 18/05/2022 del canone anno 2022 di € 3.293,85, richiesto con atto di accertamento n. 02-27/22 del 20/04/2022(reversale n. 1484 del 24/05/2022);

Vista la polizza fidejussoria n. 1/39683/96/152826245 emessa da UnipolSai Assicurazioni con riconnessi atti di variazione del 17/11/2022 dell'importo di € 7.000,00, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa all risks, con sezione incendio, n. 420354280, emessa in data 28/02/2022 dalla società Generali Italia S.p.a.;

Vista la polizza assicurativa n. 253839826 emessa in data 29/04/2022 dalla società Allianz S.p.a. per l'importo di € 10.000.000,00 quale assicurazione RCT-RCO;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ascoli Piceno – Ufficio Territoriale di Ascoli Piceno, acquisita al prot. n. E-1557 del 27/01/2023, e i chiarimenti forniti in ordine alla violazione non definitivamente accertata riscontrata, acquisite con acquisite con nota prot. E-0002888 del 17/02/2023 integrata con nota prot. E-3808 del 02/03/2023.

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 25/05/2023 PR_APUTG_Ingresso_0034422_20230525 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

C O N C E D E

Alla **CIIP Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a.**

codice fiscale 00101350445

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo di complessivi mq. 649,00 situato nel Comune di San Benedetto del Tronto e precisamente nel porto di San Benedetto del Tronto, sulla banchina di Riva "San Giovanni", allo scopo di utilizzare una fognatura per acque bianche, così costituita: vasca di accumulo di mq. 266,00; vasca di sollevamento di mq. 90,00; canale in c.a. di mq. 231,50; n. 4 pozzetti per mq. 7,84; n. 2 cabine Enel per mq. 0,30; ml. 12,60 di tubazione per linee elettriche per mq. 1,26 (superficie virtuale mq. 13,86); ml. 115,90 di tubazione per mq. 52,10 (superficie virtuale mq. 168,00).

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione:

Canone dovuto anno 2020 = € 3.085,47 (dal 01/01/2020 al 31/12/2020, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2021 = € 3.051,28 (dal 01/01/2021 al 31/12/2021, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Canone dovuto anno 2022 = € 3.293,85 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022, salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT)

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di anni 3 dal 01/01/2020 al 31/12/2022, fatta salva l'applicazione della proroga della durata della presente licenza di ulteriori anni 2(due), fino al 31.12.2024, in forza dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema

Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario è tenuto al pieno rispetto di quanto sancito nell'Ordinanza n. 118/2015 emessa dalla Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare in tutte le sue prescrizioni, con particolare riguardo alle limitazioni imposte sul piazzale realizzato dalla C.I.I.P. S.p.A. al traffico veicolare che non dovrà essere superiore alle 235 tonnellate.
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 3) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale;
- 4) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento;
- 5) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione;
- 7) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assenti per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi e gli aggiornamenti catastali riconnessi;
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 10) Le attività dedotte nella presente concessione dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- 11) Le eventuali installazioni posizionate nell'ambito dell'area oggetto della presente concessione demaniale dovranno risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ss. mm. ii., di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, alle norme UNI e CEI. Al riguardo, resterà pienamente responsabile il titolare della Concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;